



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

in persona del Giudice Dr.ssa Maria Letizia Mantovani,
nel procedimento ex art. 67 ss CCII introdotto da **RAGNI MASSIMILIANO**, nato a
(AN) il _____, residente in _____ (____), via _____ i n. _____, c.f. _____,
e **CASOLI ANNA**, nata a _____ (____) il _____, residente in _____
(AN), via _____ n. _____ c.f. _____, coniugati in regime di
separazione dei beni, con l'ausilio dell'O.C.C. nominato rag. Rosanna Porfiri;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 70 CCII del 28.12.2023
e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta
proveniente dai coniugi Massimiliano Ragni ed Anna Casoli coniugi in regime di
separazione dei beni;

vista la relazione dell'OCC dalla quale emerge che il decreto di apertura è stato
comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, è pervenuta precisazione del
credito da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti del ricorrente
Massimiliano Ragni da cui emerge un disallineamento del credito inserito nella proposta di
accordo di € 28,80 con conseguente impatto del tutto irrilevante sul debito consolidato ed
indicato nella proposta di accordo da suddetto ricorrente;

rilevato che l'OCC, evidenziata la sostanziale indifferenza della precisazione del credito da
parte di ADR, ha ritenuto, del tutto correttamente, di confermare gli importi indicati nel
piano mantenendo la medesima indicazione qualitativa e quantitativa dei crediti ivi inseriti
nonché le medesime tempistiche di adempimento;

rilevato che, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € 255.794,00 il piano depositato
dalla ricorrente, è strutturato prevendendo, quale attivo, l'importo di euro 800 mensili per
circa 8 anni (103 rate) a cui si aggiunge finanzia esterna per euro 20.000,00 resa disponibile
dal sig. _____, da versarsi quanto ad euro 13.096,14 entro 10 giorni dal passaggio



in giudicato della sentenza di omologa e la restante somma di € 6.903,86 entro i successivi sei mesi. Ne discende che l'importo complessivamente messo a disposizione dei creditori è pari ad € 102.400,00 con cui viene previsto:

1. pagamento integrale delle spese di procedura: € 14.387,82;
2. il pagamento del 38.50% del credito vantato dal creditore ipotecario per un totale di € 87.298,06
3. Pagamento stralciato, con il residuo attivo, degli altri creditori, in una percentuale che si stima nel 5%;

considerato che, nel caso di specie, il piano di ristrutturazione dei debiti proposto permette di perseguire la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum* e di consentire ai soggetti sovraindebitati di provvedere a una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio;

P.T.M.

visto l'art. 70 CCI

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto

RAGNI MASSIMILIANO, nato a (AN) il , residente in (AN), via n. , c.f. e **CASOLI ANNA**, nata a (AN) il , residente in (AN), via n. c.f.

coniugati in regime di separazione dei beni, con l'ausilio dell'OCC Rag. **ROSANNA PORFIRI**

DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà anche sottoponendole al GD ove opportuno ai sensi dell'art. 71 comma 1 CCII, nonché relazioni con cadenza semestrale sullo stato dell'esecuzione;

DISPONE la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, con epurazione dei dati sensibili, entro quarantotto ore dal deposito;

DISPONE che il piano e la presente sentenza vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori;

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ancona, 22/02/2024

Il Giudice

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

